OBIETTIVI & DOCUMENTI VETERINARI

O&DV

1

ANNO XXVII
GENNAIO 2006

RIVISTA DI EDUCAZIONE PERMANENTE VETERINARIA DIRETTA DA GIOVANNI BALLARINI

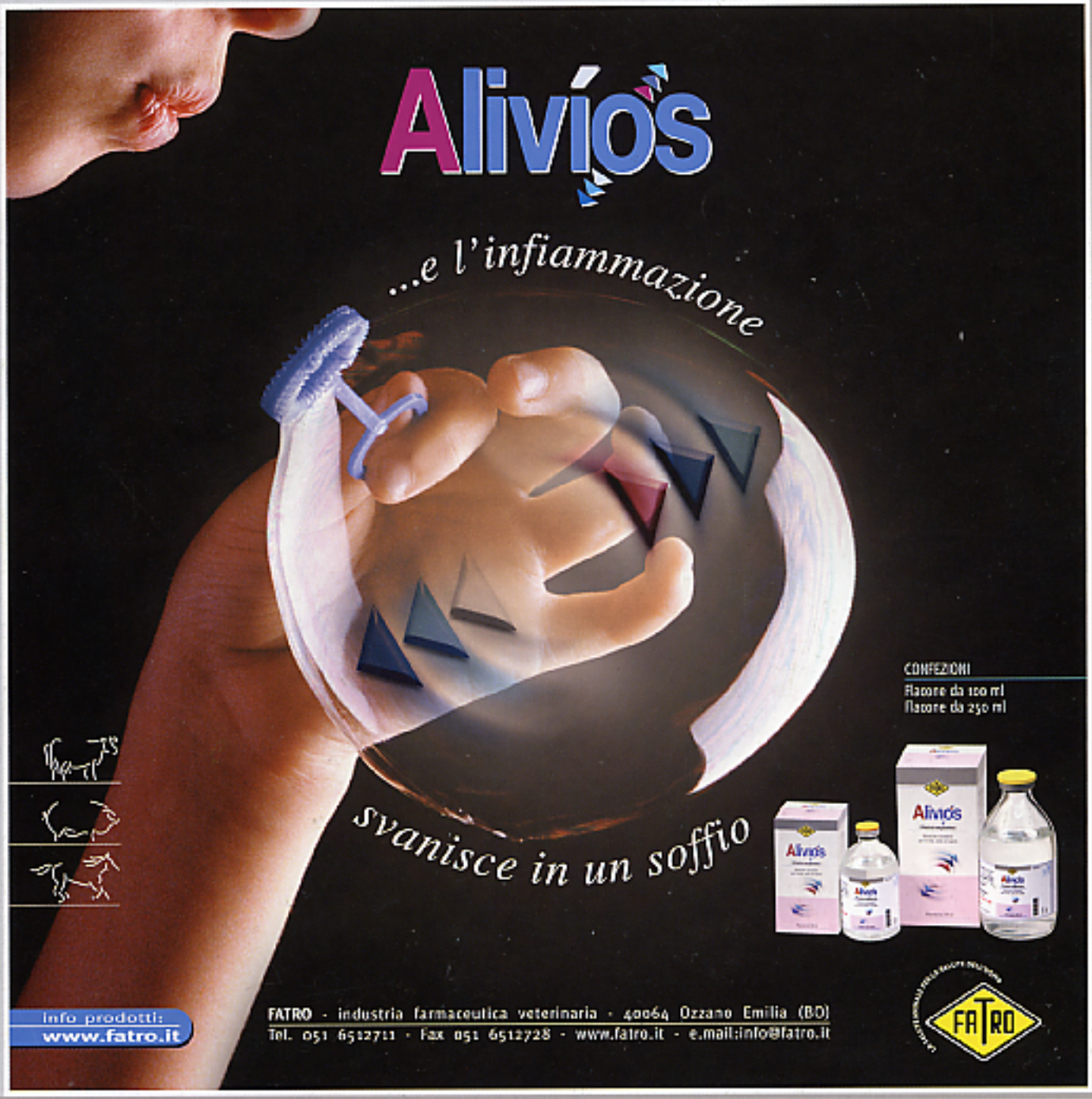

ISSN 0392-1913 Mensile - Tariffa R.O.C.: "Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art 1, comma 1, DCB Bologna - Il Sole 24 Ore Editoriale Srl - c.p. 397 Ufficio Postale Bologna Centro - 40100 Bologna"
In caso di mancato consegna, inviare a Ufficio BO CMP per la restituzione al mittente, che si impegna a versare la dovuta tassa.

PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELLE SPECIE ITTICHE

NOTA II - SEMINA NELLE ACQUE PUBBLICHE: RICONOSCIMENTO DI ZONA CONTINENTALE INDENNE

GIANCARLO SIGNORINI [1] - GIULIA BIAGI [2] - MARCO BAGLIACCA [3] - SANDRA NANNIPIERI [4] - GIOVANNI CARDETI [5] - FABIO PARCA [5]

[1] SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN "DIRITTO E LEGISLAZIONE VETERINARIA", UNIVERSITÀ DI PARMA
[2] DIPARTIMENTO DI CLINICA VETERINARIA, UNIVERSITÀ DI PISA
[3] DIPARTIMENTO DI PRODUZIONI ANIMALI, UNIVERSITÀ DI PISA
[4] ASL 6 ZONA LIVORNO
[5] ASL 8 AREZZO ZONA DISTRETTO CASENTINO

OBIETTIVO

Gli Autori, considerando che, a partire dal 1 luglio 2005 la possibilità di effettuare la semina in acque pubbliche è riservata solo a quelle aziende in possesso del riconoscimento comunitario previsto dalla Direttiva 91/67/CE e successive modifiche, prendono in considerazione quali requisiti sanitari sono richiesti per poter ottenere, e successivamente mantenere, il riconoscimento comunitario per la Setticemia Emorragica Virale (SHV) e la Necrosi Ematopoietica Infettiva (NHI)

PAROLE CHIAVE

Acquacoltura, specie ittiche d'acqua dolce, NEI, SEV, normative

La normativa comunitaria riguardante le "*Norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura*" si prefigge lo scopo di tenere sotto controllo alcune importanti malattie dei pesci dannose per l'allevamento e causa di notevoli danni economici. Come Direttiva "madre" deve essere considerata la Direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1991 (GUCE n. L 46, 19/02/1991) che, nell'Allegato A, individua specificatamente per i pesci nella Setticemia Emorragica Virale (SEV) e la Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI) (Roberts R., *Patologia dei pesci*, Edagricole, Bologna, 1999), le patologie più dannose per l'allevamento. Tale Direttiva è stata successivamente modificata dalle Direttive del Consiglio 93/54/CEE del 24 giugno 1993 (GUCE n. L 175, 19/07/1993), 95/22/CE del 22 giugno 1995 (GUCE n. L 243, 11/10/1995) e 98/45/CE del 24 giugno 1998 (GUCE n. L 189, 03/07/1998).

Nella normativa nazionale di recepimento, a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 555 del 30 dicembre 1992 (GURI n. 28, 04/02/1993),successivamente modificato per ottemperare alle Direttive emanate negli anni, tale controllo si esplica attraverso la regolamentazione dei requisiti sanitari necessari per gli scambi commerciali tra gli allevatori di pesci, uova e gameti, mentre nessuna limitazione è prevista per la semina di questi prodotti in acque pubbliche e il ripopolamento di torrenti e bacini naturali.

A partire dal 1996, il legislatore italiano ha legato la possibilità di effettuare la semina in acque pubbliche a quei vincoli sanitari previsti per gli scambi commerciali e cioè la certificazione di provenire da zone continentali indenni o da aziende indenni situate in zone continentali non indenni da NEI e SEV. In questo modo la possibilità di seminare dipende dal possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa comunitaria per la commercializzazione di animali e di prodotti di acquacoltura e cioè l'assenza di virus che determinano epidemie molto temute dagli allevatori. Poiché il raggiungimento di tale qualifica necessitava, nella sua formulazione originale, di un periodo di almeno quattro anni (successivamente ridotto a due anni), la normativa italiana ha dovuto prevedere un'applicazione progressiva ed una serie di deroghe che garantissero comunque il mantenimento dell'attività di semina per il tempo necessario all'acquisizione dei requisiti sanitari definitivi da parte delle aziende interessate.

A partire dal 1 luglio 2005, allo scadere del periodo previsto dall'Ordinanza Ministeriale (OM) 29 dicembre 2003

(GURI n. 39, 17/02/2004) per effettuare la semina in deroga, la possibilità di effettuare la semina sarà riservata solo a quelle aziende in possesso del riconoscimento comunitario previsto dalla Direttiva 91/67/CEE e successive modifiche.

Diventa quindi fondamentale avere ben chiari i requisiti sanitari fissati per poter ottenere, e successivamente mantenere questo riconoscimento.

RICONOSCIMENTO DI ZONA CONTINENTALE INDENNE

La Direttiva 91/67/CEE definisce *zona continentale come "una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona d'influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, oppure una parte di bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera"*.

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve essere innanzitutto chiaramente identificata, sia a livello di sorgenti d'origine che a livello di limite inferiore, rappresentato da una barriera naturale o artificiale che impedisce la risalita a monte di pesci selvatici (solitamente alta almeno un paio di metri).

Devono essere chiaramente identificate tutte le aziende di acquacoltura che operano all'interno della zona per cui viene richiesto il riconoscimento, perché tutte devono essere d'accordo poiché direttamente coinvolte nel piano.

Esistono tre tipologie principali di zone che possono essere accreditate, sulla base dei requisiti sanitari richiesti a livello comunitario, riportate in tabella 1.

LINEE GUIDA MINISTERIALI

Le difficoltà interpretative della Direttiva 91/67/CEE e successive modifiche ha indotto il Ministero della Sanità a produrre specifiche Linee Guida Ministeriali, pubblicate il 31 agosto 2000 (Nota 600.7/24461/AG13/2129, 31 agosto 2000), cui attenersi per la presentazione delle domande di riconoscimento. Lo scopo del Ministero era quello di fare chiarezza sulla tipologia di documentazione da presentare e di evitare l'invio di documentazioni incomplete e/o l'effettuazione di procedure non corrette nelle fase di controllo o di campionamento (tenendo conto anche che un piano doveva impegnare l'Azienda e i Servizi Veterinari competenti almeno per quattro anni), che avrebbero potuto generare disguidi o ritardi nel successivo inoltro della documentazione alla Commissione Europea, organo deputato al riconoscimento ufficiale.

Le Linee Guida Ministeriali chiarificavano molti dubbi sollevati dalla normativa comunitaria e soprattutto specificavano quali documenti era-

TAB. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE L'ACCREDITAMENTO DI ZONA CONTINENTALE INDENNE

Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
➨ da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di NEI e SEV; ➨ tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale; per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario l'an-no, eseguite nel periodo dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie, comprendenti: a) un'ispezione dei pesci che presentano anomalie; b) un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.	➨ zona che dispone di una documentazione cronologica attestante l'assenza di NEI e SEV; ➨ situazione geografica che rende difficile l'introduzione di malattie; ➨ regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale: a) tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli; b) è stato applicato un sistema di notifica delle malattie; c) non sono state denunciate malattie; d) la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti.	➨ zona che dispone di una documentazione cronologica attestante l'assenza di NEI e SEV; ➨ situazione geografica che rende difficile l'introduzione di malattie; ➨ regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno cinque anni durante il quale: a) tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli; b) è stato applicato un sistema di notifica delle malattie; c) non sono state denunciate malattie; d) la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti. ➨ il controllo regolare di ciascun allevamento da parte del Servizio Ufficiale ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario all'anno che prevedano almeno: a) un'ispezione dei pesci che presentano anomalie; b) un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita.

per quelle aziende che erano già in possesso dei requisiti sanitari previsti o che precedentemente avevano iniziato piani volontari.
L'ordine di presentazione prevedeva l'inoltro da parte di tutte le aziende interessate delle domande al Servizio Veterinario della USL competente per territorio, l'integrazione di quest'ultimo con la documentazione di propria competenza e l'inoltro dell'intera documentazione in Regione. Questa, se riteneva la domanda conforme, la trasmetteva al Ministero della Salute, che esprimeva il proprio giudizio di merito e inviava la documentazione alla Commissione Europea.
Il procedimento sopra descritto costituisce un'operazione lunga e complessa, che presuppone un grande impegno sia da parte degli allevatori interessati che del Servizio Veterinario della USL competente per territorio e un notevole dispendio di risorse economiche e di tempo.
Deve essere prodotto un fascicolo dettagliato, in triplice copia di cui una redatta in inglese o francese (lingue ufficiali della Comunità Europea), corredato di cartine topografiche, relazioni tecniche di un professionista del settore, documentazione fotografica delle barriere naturali o artificiali atte ad impedire la risalita dei pesci selvatici presenti a valle della zona continentale da riconoscere, piantina dettagliata degli impianti e del bacino idrografico interessato. Inoltre, devono essere presentati a cura del Servizio Veterinario della USL competente i piani di controllo ufficiale condotti sino a quella data e quelli programmati per gli anni successivi, la documentazione delle entrate e delle uscite da ciascuna azienda con i relativi certificati sanitari di introduzione, una relazione tecnico-sanitaria riguardante la situazione pregressa della zona continentale interessata e una relazione sull'attività di vigilanza ufficiale.

In data 21 settembre 2005 è stata emanata un'Ordinanza Ministeriale (GURI n. 272, 22.11.2005) che permette di seminare in deroga per ulteriori 18 mesi a tutte le aziende per le quali il proprietario o il responsabile abbia ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero sia nell'ambito della procedura per il riconoscimento immediato sia nella procedura per l'approvazione del programma. Tale deroga è dovuta al fatto che la procedura di riconoscimento comunitaria di azienda o zona indenne da alcune malattie dei pesci segue un iter particolarmente lungo e articolato presso la Commissione europea e che numerose aziende italiane, nonostante i dossier siano già pervenuti alla Commissione europea prima della data di scadenza dell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 2003, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dal momento che i dossier non sono stati ancora esaminati.

CHECK LIST

Le domande presentate venivano esaminate a livello di Commissione dove veniva decisa l'accettazione o meno del piano. La complessità delle documentazioni presentate determinava inevitabilmente un allungamento dei tempi decisionali e la oggettiva difficoltà nel poter analizzare queste domande in tempi ristretti. Inoltre l'entrata a livello comunitario di altri Paesi Membri ha determinato un aumento delle domande da analizzare e un'amplificazione dei problemi conseguenti per cui, per semplificare ed uniformare ulteriormente la presentazione delle domande, la Comunità Europea ha predisposto una modulistica chiamata *Check list* disponibile sia in italiano che in inglese (nella tabella 3 riportiamo la *Check list* in italiano).
La *Check list* costituisce un documento riassuntivo di tutta la complessa documentazione prevista nella domanda di riconoscimento in grado di rendere uniforme e pianificato l'iter procedurale richiesto, dove sono riportati singolarmente ed in modo sintetico tutti i requisiti necessari per il riconoscimento attraverso la

La normativa comunitaria riguardante le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura ha lo scopo di tenere sotto controllo alcune importanti malattie infettive dei pesci, tra cui la NEI e la SEV.

TAB. 3 - CHECK LIST PER IL RICONOSCIMENTO DI ZONA CONTINENTALE INDENNE

Requisiti, informazioni necessarie		(Da compilare a cura del Servizio Ufficiale Locale)	(Da compilare a cura del Servizio Ufficiale Centrale dello Stato Membro)		
		Dati e informazioni sulla zona e sulle aziende nella zona se rilevanti, osservazioni	Rispetto dei requisiti		Osservazioni
			SI	NO	
1.A.	Dati geografici				
1.B.	La geografia della zona deve seguire uno dei seguenti criteri:				
2.	Strutture e produzione delle aziende nella zona, specie presenti (Tabella 1 da completare con i dati necessari di ciascuna azienda)				
3.	Provenienza delle uova, dei gameti e/o dei pesci (Tabella 2 da completare per ciascuna azienda o per la zona se appropriata)				
4.	Misure addizionali, controllo delle malattie				
5.	Stato clinico, sorveglianza, base storica e modello per l'approva-zione etc.				
6.1.A	Modello A (Decisione 2001/183/EC, Parte I.I.2.1.a)				
6.1.B	Modello B (Decisione 2001/183/EC, Parte I.I.2.1.b)				
7.	Disposizioni nazionali relative al riconoscimento della zona				
8.	Disposizioni nazionali relative al mantenimento del riconoscimento; sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento				
9.	Varie				
10.	Conclusioni a firma del funzionario responsabile del servizio ufficiale locale	❑ La zona soddisfa i requisiti per il riconoscimento in relazione a SEV e/o NEI ❑ La zona NON soddisfa i requisiti richiesti per il riconoscimento in relazione a SEV e/o NEI La zona è posta sotto sorveglianza ufficiale dal..... Data..... Firma..... Servizio Ufficiale Locale			

compilazione di una modulistica scarna e schematica.
In ciascuna scheda prevista per la descrizione delle caratteristiche strutturali e sanitarie della zona da riconoscere, sono indicati appositi riquadri separati per le valutazioni del Servizio Veterinario della USL competente per territorio e del Ministero.
Viene presentata insieme al fascicolo in triplice copia alla Regione per il successivo inoltro al Ministero dove, valutata nel complesso tutta la documentazione, viene compilata la parte di *Check list* di propria competenza, riportando le eventuali osservazioni e considerazioni emerse dalla valutazione. In caso di giudizio favorevole a livello Ministeriale, la *Check list* viene inoltrata, insieme alla domanda presso l'apposita Commissione per l'esame finale.
La *Check list* così prevista conferma l'esigenza avvertita dal legislatore comunitario di snellire il complesso iter procedurale ed i lunghi tempi di analisi degli atti consultando in prima istanza esclusivamente i dati sanitari essenziali della zona da riconoscere e rimandando ai soli casi dubbi eventuali approfondimenti.

CAMPIONAMENTI

Dopo la promulgazione della

TAB. 4A - PROGRAMMI DI ISPEZIONE E DI CAMPIONAMENTO PER ZONE E AZIENDE CHE SI TROVANO IN ZONE RICONOSCIUTE NEL PERIODO BIENNALE DI CONTROLLO CHE PRECEDE IL CONSEGUIMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER LA SEV E/O NEI

Zone e Aziende continentali	Numero di controlli sanitari all'anno (due anni)	Numero di esami di laboratorio all'anno (due anni)	Esami di laboratorio per individuare la presenza del virus[1]	
			Numero di pesci giovani (materiale organico)	Numero di riproduttori (fluido ovarico)
(a) Allevamenti con riproduttori	2	2	120 (primo controllo)[2] 150 (secondo controllo)	30 (primo controllo)[3] 0 (secondo controllo)
(b) Allevamenti di soli riproduttori	2	1	0	150 (primo o secondo controllo)
(c) Allevamenti senza riproduttori	2	2	150 (primo e secondo controllo)	0
Numero massimo di pesci per ogni campione collettivo: 10				

[1] In alternativa si può utilizzare un campione più piccolo secondo quanto specificato nella tabella 1B se sono soddisfatti i requisiti descritti nella parte I.I.1, I.I.2.1.b e nella parte III.
[2] Controlli sanitari.
[3] In casi eccezionali, qualora non sia possibile prelevare fluido ovarico, si possono prelevare organi.

TAB. 4B - PROGRAMMI DI ISPEZIONE E DI CAMPIONAMENTO PER IL PERIODO BIENNALE DI CONTROLLO CHE PRECEDE IL CONSEGUIMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER LA SEV E/O NEI PER ZONE E AZIENDE CHE SI TROVANO IN ZONE NON RICONOSCIUTE E PER LE QUALI È STATA UFFICIALMENTE COMPROVATA L'ASSENZA DI QUESTA MALATTIE

Zone e Aziende continentali	Numero di controlli sanitari all'anno (due anni)	Numero di esami di laboratorio all'anno (due anni)	Esami di laboratorio per individuare la presenza del virus[1]	
			Numero di pesci giovani (materiale organico)	Numero di riproduttori (fluido ovarico)
(a) Allevamenti con riproduttori	2	2	0 (primo controllo)[1] 30 (secondo controllo)	30 (primo controllo)[2] 0 (secondo controllo)
(b) Allevamenti di soli riproduttori	2	1	0	30 (primo o secondo controllo)
(c) Allevamenti senza riproduttori	2	2	30 (primo e secondo controllo)	0
Numero massimo di pesci per ogni campione collettivo: 10				

[1] Controlli sanitari.
[2] In casi eccezionali, qualora non sia possibile prelevare fluido ovarico, si possono prelevare organi.

Direttiva 91/67/CEE e successive modifiche un grosso problema sono state le modalità di effettuazione dei campionamenti per ottenere il riconoscimento del piano di accreditamento. La Decisione 2001/183/CE (GUCE n. L 67, 09/03/2001), che abroga la Decisione 92/532/CE (GUCE n. L 337, 21/11/1992) modificata dalla Decisione 96/240/CE (GUCE L 079, 29/03/1996) ha portato chiarezza a tutti gli aspetti legati all'attività di campionamento, che si differenzia a seconda della tipologia degli allevamenti che richiedono il riconoscimento (per esempio la presenza o meno in azienda di riproduttori, la localizzazione della zona da riconoscere, la tipologia di piano prescelto) ed alle tipologie di prove da effettuare a livello di laboratorio. Nell'Allegato sono riportati dettagliatamente il numero di pesci da analizzare per ottenere e/o mantenere il riconoscimento, i test di laboratorio da eseguire per la diagnosi di queste malattie, il periodo in cui effettuare i campionamenti (da ottobre a giugno in quanto la temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 14 °C), la frequenza (due campionamenti all'anno, distanziati almeno di quattro mesi l'uno dall'altro), le specie da campionare (se presente la trota iridea, *Onchorhynchus mykiss*, questa sola deve essere prelevata per il campionamento in quanto molto più sensibile a questi virus rispetto alla trota fario, *Salmo trutta fario*), le condizioni necessarie per la preparazione e l'invio dei campioni e le modalità di

TAB. 5 - PROGRAMMI DI ISPEZIONE E DI CAMPIONAMENTO PER ZONE E AZIENDE CHE SI TROVANO IN ZONE NON RICONOSCIUTE PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO PER LA SEV E/O NEI

Zone e aziende continentali	Numero di controlli sanitari all'anno	Esami di laboratorio per individuare la presenza del virus[1]	
		Numero di pesci giovani (materiale organico)	Numero di riproduttori (fluido ovarico)
(a) Allevamenti con riproduttori	2	20 (primo o secondo controllo)	10 (primo o secondo controllo)[2]
(b) Allevamenti di soli riproduttori	2	0	30 (primo o secondo controllo)
(c) Allevamenti senza riproduttori	2	.30	0
Numero massimo di pesci per ogni campione collettivo: 10			

[1] Nelle zone riconosciute i campioni debbono essere raccolti ogni anno, per rotazione, nel 50% degli allevamenti della zona. Nelle aziende riconosciute in zone non riconosciute i campioni debbono essere raccolti ogni anno.
[2] In casi eccezionali, qualora non sia possibile prelevare fluido ovarico, si possono prelevare organi

prelievo.
Un aspetto peculiare della Decisione 2001/183/CE, rispetto alle precedenti, riguarda l'introduzione a livello comunitario della necessità di campionare pesci con sintomatologia evidente: la precedente Decisione non considerava nessuna restrizione alle modalità di prelievo dei campioni, mentre a livello Italiano con l'OM 2 settembre 1996 (GURI n. 247, 21/10/1996) era stato introdotto il concetto di "campionamento mirato" proprio perché veniva ritenuto più probabile isolare l'agente patogeno da pesci con sintomatologia evidente.
Nelle tabelle 4A e 4B sono riportati i programmi di ispezione e campionamento conformemente alla Direttiva 91/67/CEE, Allegati B e C, e previsti nella parte I dell'Allegato della Decisione 2001/183/CE.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Il riconoscimento della zona continentale è mantenuto se vengono rispettate le seguenti condizioni: 1) i pesci introdotti in qualsiasi azienda della zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta; 2) ogni azienda che insiste nella zona riconosciuta deve essere sottoposta a due visite di controllo sanitario l'anno, eseguite nel periodo dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie, comprendenti: a) un'ispezione dei pesci che presentano anomalie; b) un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione, salvo nel caso delle aziende senza riproduttori in cui la frequenza è ridotta ad una volta l'anno. Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale riconosciuta; 3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti responsabili della NEI e della SEV; 4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.
Nella tabella 5 sono riportati i programmi di ispezione e di campionamento per zone che si trovano in zone non riconosciute e per il mantenimento del riconoscimento per la SEV e/o la NEI previsti nell'allegato alla Decisione 2001/183/CE, in conformità agli Allegati alla Direttiva 91/67/CEE.

CONCLUSIONI

Da quello che si è potuto evidenziare, la semina in acque pubbliche di animali e prodotti di acquacoltura nel nostro Paese, è una pratica che richiede determinati requisiti sanitari e soprattutto impegna le aziende che intendono continuare a fornire detti materiali a seguire il procedimento di accreditamento previsto dalla normativa comunitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura.
Considerando la fase di deroga come un momento di passaggio per permettere agli allevatori di poter continuare a fornire questi materiali in attesa di completare la procedura di riconoscimento e quindi un fase transitoria, l'attenzione deve essere necessariamente rivolta all'ottenimento dello status sanitario previsto dalla Direttiva 91/67/CE e successive modifiche, in quanto il futuro della semina in acque pubbliche, allo stato attuale, è imprescindibile.